



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 57 del 15 Novembre 2021

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Francesco CIRIOLO con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO quali componenti, e con la partecipazione del Sig. Pasquale CARRIERO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giacomo LATTANZI (Segretario), nella riunione del 15 Novembre 2021 ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. VIRTUS PALSESE CALCIO – A.S.D. AUDACE CAGNANO del 24/10/2021 (reclamo della società A.S.D. VIRTUS PALSESE CALCIO avverso le squalifiche fino al 23/12/2021 dei calciatori PALERMO ANTONIO, DEL ZOTTI SIMONE e SASANELLI NICOLA, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 28/10/2021 del Comitato Regionale Puglia).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione,

- 1) riduce la qualifica inflitta al calciatore PALERMO ANTONIO sino alla data del 09/12/2021;
- 2) conferma le squalifiche inflitte ai calciatori DEL ZOTTI SIMONE e SASANELLI NICOLA;
- 3) dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale relativamente a quanto dichiarato dal Sig. PARLAVECCHIA MICHELE;
- 4) non addebitarsi la tassa ricorso in quanto parzialmente accolto.

Seguiranno motivazioni nei termini previsti dal C.G.S.

CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A CINQUE

Gara: A.S.D. FUTBOL CINCO BISCEGLIE – A.S.D. FUTSAL BARLETTA del 25/09/2021 (Reclamo della società A.S.D. FUTSAL BARLETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 21/10/2021 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

PREMESSO

-la A.S.D. Futsal Barletta ha impugnato e contestato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Comunicato Ufficiale n. 27 del 21 ottobre 2021) con la quale veniva omologato il risultato di 5-4 tra la A.S.D. Futbol Cinco Bisceglie e la A.S.D. Futsal Barletta disputata nel campionato regionale di C1 calcio a cinque, in data 25 settembre 2021, a Bisceglie.

Lamenta la A.S.D. Futsal Barletta che il giocatore Tritto Flavio (matricola F.I.G.C. 2667358) della A.S.D. Futbol Cinco Bisceglie, essendo reduce da squalifica nella stagione sportiva 2019/2020, nel campionato nazionale Under 19 della Divisione Calcio a Cinque, non ha scontato la suddetta squalifica nella prima giornata utile.

Sostiene l'odierna ricorrente che non può ritenersi valida l'assenza del suddetto giocatore Tritto Flavio nella gara del 26 settembre 2020, prima giornata del campionato regionale, in quanto fino alla data del 9 febbraio 2021 essendo lo stesso tesserato con la stessa società e, come tale, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella stessa competizione nazionale Under 19 e non già in quella regionale.

La A.S.D. Futbol Cinco Bisceglie ha presentato controdeduzioni.

Sostiene quest'ultima che non avendo nella stagione sportiva 2020/2021 partecipato al campionato nazionale Under 19, ma solo al campionato regionale di serie C 1, e che di conseguenza è in questo campionato che, alla prima gara utile, il giocatore Tritto Flavio regolarmente tesserato come calciatore dilettante ha potuto scontare il turno di squalifica.

-All'udienza del 15.11.2021 è comparso il rappresentante della ASD Futsal Barletta sig. Porcella Michele che ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVAZIONI

Il ricorso presentato dalla ASD Futsal Barletta merita di essere rigettato per le seguenti motivazioni.

Deve, in via preliminare, osservarsi che la ASD Futbol Cinco Bisceglie non aveva nessun obbligo di partecipare al campionato nazionale Under 19 di calcio a cinque. Sul punto si richiama, infatti, il **Comunicato Ufficiale n.1 del 6 luglio 2020** della divisione calcio a cinque che impone alle sole società partecipanti al campionato di serie “A” – “A2” e “B” maschili l’obbligo di prendere parte con una propria squadra al campionato nazionale “Under 19” di calcio a cinque attribuendo, in tal modo, la facoltà (e non più l’obbligo) di chiedere l’iscrizione al suddetto campionato alle società partecipanti, invece, ai campionati regionali.

Viene, quindi, attribuita la possibilità delle Società partecipanti ai campionati regionali che hanno preso parte ai campionati nazionali Under 19, nella stagione sportiva 2019/2020, di **poter** richiedere l’iscrizione al campionato nazionale Under 19 nella stagione 2020/2021.

Legittimamente la società ASD Futbol Cinco Bisceglie ha, quindi, deciso di non partecipare al campionato nazionale Under 19 optando per la partecipazione al campionato regionale di serie C 1 che ha avuto inizio in data 26 settembre 2020 come da calendario pubblicato sul **Comunicato Ufficiale n. 11 del 17 settembre 2020**.

Pertanto, la prima gara utile in cui il giocatore Tritto Flavio era tenuto a scontare la giornata di squalifica ricevuta nella stagione sportiva 2019/2020 era quella del 26 settembre 2020.

E’ agli atti che il suddetto calciatore dilettante non è stato inserito nella distinta della prima gara utile del 26 settembre 2020 dalla società per cui risultava essere regolarmente tesserato.

Non colgono nel segno i richiami contenuti nel ricorso al diritto dell’atleta Tritto Flavio di poter partecipare al campionato Under 19 “a tutti gli effetti”. Si tratta di argomentazioni che non appaiono pertinenti alla fattispecie presa in esame da questa Corte apparendo irrilevante il diritto del giocatore Tritto Flavio di partecipare al campionato Under 19 laddove la squadra di appartenenza decida legittimamente di non partecipare.

A tanto si aggiunga che alla data del 25 settembre 2021 in occasione della gara disputata tra la ASD Futsal Barletta e la ASD Futbol Cinco Bisceglie la possibilità che quest’ultima potesse iscriversi era certa e, quindi, di alcun pregiudizio poteva dolersi l’odierna ricorrente.

Avendo scontato nella gara di campionato della stagione 2020/2021 la squalifica ricevuta nella stagione sportiva 2019/2020 il ricorso deve pertanto ritenersi infondato e come tale respinto.

Per questi motivi la Corte di Appello Territoriale Puglia

DELIBERA

- 1) respingersi il ricorso presentato dalla A.S.D. Futsal Barletta;
- 2) di incamerarsi la tassa reclamo stante il rigetto del ricorso.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

GARA: BITONTO CALCIO S.R.L.- A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI (Reclamo della Società A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI in opposizione a decisione adottata nella riunione del 26 ottobre 2021 dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari di conferma del risultato di 3 a 0 a favore della Società Bitonto Calcio S.r.l., così come conseguito sul campo, della gara del 19/10/2021 tra la stessa e la A.s.d. Passepartout Aurora Bari, riportata nel C.U. n. 17 del 28/10/2021).

MOTIVAZIONE

(redatta contestualmente art. 51 comma 3 del C.G.S.)

RILEVATO

In via preliminare, procedurale ed assorbente:

che il reclamo proposto, come eccepito dalla Società Bitonto Calcio S.r.l., nel suo atto di controdeduzioni del 03/11/2021, risulta inammissibile, atteso che lo stesso non risulta in atti essere stato preannunciato con dichiarazione depositata presso la Segreteria di Codesta Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare (nel nostro caso, occorsa in data 28/10/2021, con la pubblicazione del predetto C.U. n. 17), come disposto dall'art. 76 comma 2 del C.G.S.; adempimento quest'ultimo, nella fattispecie, sicuramente essenziale, atteso che l'oggetto del reclamo così come proposto, è senza dubbio pregiudizievole al concreto interesse della Società reclamata, avendo chiesto, quella reclamante la sua sconfitta per 0 a 3, diversamente dal risultato maturato sul terreno di gioco favorevole, invece, per 3 a 0 alla stessa Bitonto Calcio S.r.l..

In ogni caso, *ad abundantiam*, va evidenziato come il reclamo si appalesa del tutto infondato nel merito, atteso che quanto dedotto dalla Società A.s.d. Passepartout Aurora Bari in esso, non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali, ed, in vero, risulta senza aggiungere alcunchè di rilevante, essere mera riproposizione di infondate doglianze, già giustamente reiettate dal Provvedimento del Giudice sportivo gravato.

Questi, infatti, con ineccepibile motivazione, formulata anche alla luce del supplemento di rapporto, richiesto e reso nello specifico per iscritto dal direttore di gara, al quale deve prestarsi fede privilegiata in assenza di riscontri oggettivi contrari, ha dato conto, quanto all'illuminazione del campo di gioco oggetto di contesa, del corretto svolgimento della partita, sia nel primo tempo di gioco, grazie alla presenza di luce naturale, sia nella seconda frazione di gara, in virtù della luce artificiale presente nell'impianto sportivo in cui si è disputata, ritenuta sufficiente dallo stesso arbitro.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Puglia, nella composizione predetta, dispone:

- 1) dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla Società A.s.d. Passepartout Aurora Bari, confermando così *in toto* la decisione adottata nella riunione del 26 ottobre 2021 dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, riportata nel C.U. n. 17 del 28/10/2021;
- 2) per l'effetto addebitarsi la tassa di ricorso sul conto della Società reclamante.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15 Novembre 2021.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci